



Roma, marzo 2012

GUIDA PRATICA AI REQUISITI DI PENSIONABILITÀ

Indice

- ❑ Inquadramento previdenziale dipendenti Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- ❑ Nuovi riferimenti normativi
- ❑ Pensione di vecchiaia: requisiti anagrafici e contributivi
- ❑ Pensione anticipata: requisiti anagrafici e contributivi
- ❑ Deroghe all'applicazione della nuova normativa
- ❑ Sistemi di calcolo

Inquadramento previdenziale dipendenti Gruppo FS

- ❑ Al Fondo speciale FS presso l'INPS (ex art. 43 della legge n. 488/1999, ex Fondo Pensioni)
 - ✓ tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane Spa **già iscritto alla data del 31.03.2000;**
 - ✓ il personale nuovo assunto **a far data dal 1° aprile 2000:**
 - da Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e servizi per azioni, fino al 30 giugno 2001;
 - da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., dal 1° luglio 2001;
 - ✓ l'ex **personale di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, già iscritto al Fondo, che ha esercitato il diritto di opzione** per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.

- ❑ Al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS (AGO – Assistenza Generale Obbligatoria)
 - ✓ i lavoratori **nuovi assunti dal 1° aprile 2000** dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato (RFI, Trenitalia, Ferservizi, Italferr, FS Sistemi Urbani)

Cambiano le regole: Legge n.214 del 22 dicembre 2011

L'art. 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha profondamente modificato il previgente sistema di pensionamento abolendo la pensione di anzianità e le finestre mobili istituendo, invece:

- ❑ LA PENSIONE DI VECCHIAIA** che si consegue al compimento dell'età anagrafica ed alla contemporanea maturazione dell'anzianità contributiva stabilite dalla nuova normativa;
- ❑ LA PENSIONE ANTICIPATA** che si ottiene anticipatamente rispetto a quella di vecchiaia, se in possesso dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dalla legge di riforma.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: mantengono i previgenti requisiti di accesso alla pensione (di vecchiaia o di anzianità) i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, abbiano già maturato tali requisiti (età e anzianità contributiva). Per tali lavoratori sono altresì confermate le previgenti disposizioni sulla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. "finestre mobili").

Pensione di vecchiaia

SI CONSEGUE AL COMPIMENTO DELL' **ETA'**
ANAGRAFICA E ALLA CONTEMPORANEA
MATURAZIONE DELL' **ANZIANITA'**
CONTRIBUTIVA previste dalla nuova normativa.

Per ottenerla è necessario aver cessato l'attività di lavoro dipendente.

Pensione di vecchiaia: requisiti anagrafici e contributivi

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995

Dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori dipendenti i nuovi requisiti sono i seguenti:

➤ **Età anagrafica:**

- **66 anni, per gli uomini;**
- **62 anni, per le donne.**

Dal 2013 viene applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione delle speranze di vita.

L'equiparazione dell'età delle donne a quella degli uomini avviene entro il 2018 (tenendo conto della variazione delle speranze di vita):

- **63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014;**
- **65 anni dal 1° gennaio 2016.**

A decorrere dal 2021 le pensioni di vecchiaia possono essere liquidate solo qualora il soggetto abbia un'età pari o superiore a 67 anni, indipendentemente dalle misure del processo di elevamento legato all'incremento delle speranze di vita.

➤ **Anzianità contributiva: almeno 20 anni.**

Pensione di vecchiaia: requisiti anagrafici e contributivi

Soggetti in possesso di anzianità contributiva dal 01.01.1996

1. Maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi dei soggetti con anzianità contributiva precedente al 01.01.1996 a condizione che:
 - ✓ l'importo della pensione per l'anno 2012 non inferiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (soglia indicizzata)
 2. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica di 70* anni di età e di una anzianità contributiva di almeno 5 anni (ai fini di tale requisito è utile solo la contribuzione effettivamente versata -obbligatoria, volontaria, da riscatto- con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo).
- * Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di 3 mesi

Pensione di vecchiaia: tabelle di riepilogo requisiti

ANNO	UOMINI			
	REQUISITI ANAGRAFICI			REQUISITI CONTRIBUTIVI
	Età		Speranza di vita	
	(anni)	(mesi)		(mesi)
2012	66			20
2013	66		3	20
2014	66		3	20
2015	66		3	20
2016	66	3*		20
2017	66	3*		20
2018	66	3*		20
2019	66	3*		20
2020	66	3*		20


ANNO	DONNE			
	REQUISITI ANAGRAFICI			REQUISITI CONTRIBUTIVI
	Età		Speranza di vita	
	(anni)	(mesi)		(mesi)
2012	62			20
2013	62		3	20
2014	63	6	3	20
2015	63	6	3	20
2016	65	3*		20
2017	65	3*		20
2018	66	3*		20
2019	66	3*		20
2020	66	3*		20

* requisito da adeguare all'incremento della speranza di vita

DECORRENZA



Dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile o, nel caso in cui a tale data non risultano soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i suddetti requisiti vengono raggiunti;



Dal giorno successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero nel caso in cui non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal giorno successivo a quello in cui i suddetti requisiti sono raggiunti

Pensione di vecchiaia: disposizioni eccezionali

Le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all'AGO e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia:

- a) al ricorrere dei requisiti anagrafico e contributivo previsti in tabella (v. slide precedente);

- b) al compimento del 64° anno di età (a tale requisito si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita) se in possesso al 31.12.2012 di anzianità contributiva di almeno 20 anni e età anagrafica di almeno 60 anni.

Pensione anticipata

SI PUO' OTTENERE AL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO DI **ANZIANITA' CONTRIBUTIVA** stabilito dalla nuova normativa.

Per ottenerla è necessario aver cessato l'attività di lavoro dipendente.

Pensione anticipata: requisiti contributivi

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995

Dal 1° gennaio 2012 il requisito minimo contributivo utile per l'accesso alla pensione anticipata è di:

- **42 anni e 1 mese, per gli uomini;**
- **41 anni e 1 mese, per le donne.**

Dal 2013 viene applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla variazione delle speranze di vita.

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato (fermo restando il requisito dei 35 anni di contributi effettivamente versati previsti dalla previgente normativa).

Si prevedono penalizzazioni percentuali sulla sola quota retributiva dell'importo della pensione per età inferiori a 62 anni:

- 1% per ciascuno degli ultimi due anni che mancano a 62;
- 2% per ogni anno inferiore a 60.

Tali penalizzazioni non trovano applicazione limitatamente a quei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia e Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria).

Per ottenere la pensione anticipata è necessario aver cessato l'attività lavorativa alla data di decorrenza della pensione. La pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensione anticipata: requisiti anagrafici e contributivi

Soggetti in possesso di anzianità contributiva dal 01.01.1996

- ✓ Maturazione degli stessi requisiti contributivi dei soggetti che possono vantare un'anzianità contributiva al 31.12.1995:

- 42 anni e 1 mese, per gli uomini;
- 41 anni e 1 mese, per le donne.

Non opera, per questi lavoratori, la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad età anagrafica inferiore a 62 anni.

- ✓ Al compimento di 63 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con l'ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari, per l'anno 2012, a 2,8 volte l'assegno sociale (ai fini di tale requisito è utile solo la contribuzione effettivamente versata - obbligatoria, volontaria, da riscatto- con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo).


Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 63 anni è incrementato di 3 mesi al fine dell'adeguamento alla speranza di vita.

Pensione anticipata: tabella di riepilogo requisiti

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 e dal 01.01.1996

DECORRENZA	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	
	UOMINI	DONNE
Dal 01/01/2012 al 31/12/12	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
Dal 01/01/2013 al 31/12/13	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
Dal 01/01/2014 al 31/12/15	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
Dal 01/01/2016	42 anni e 6 mesi*	41 anni e 6 mesi*

* requisito da adeguare all'incremento della speranza di vita



Pensione anticipata: disposizioni eccezionali

I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'AGO e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di **pensione anticipata al compimento del 64° anno di età** al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31.12.2012;
- b) maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla legge 23 agosto 2004, n.243 (quote).

ANNO	QUOTA (SOMMA DI ETA' ANAGRAFICA E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA)	ETA' ANAGRAFICA MINIMA
2012	96	60

Deroghe all'applicazione della nuova normativa

Per le sottoelencate categorie di lavoratori continuano a valere le previgenti disposizioni in materia di requisiti e di decorrenza per l'accesso alle pensioni di vecchiaia e anzianità:

- ✓ tutti coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2011;
 - ✓ le donne che esercitano l'opzione per il contributivo con 35 anni di anzianità e 57 di età (possibilità prevista fino al 2015 dalla legge 243/2004) a condizione che il trattamento pensionistico si collochi entro il 31/12/2015;
- e, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite (art.24, co.15, L.214/2011 e s.m.i.):
- ✓ lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
 - ✓ lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'art.7, commi 6 e 7, della legge 223/91, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

./..

Deroghe all'applicazione della nuova normativa

- segue

- ✓ lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (ex L. 662/1996) nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la stessa data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà (questi lavoratori resteranno in carico ai Fondi fino al compimento di almeno 60 anni di età anche se maturano prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso alla pensione previsti dalla normativa previgente);
- ✓ lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- ✓ lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo e che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che -secondo la previgente normativa- avrebbero portato al pensionamento entro 24 mesi dal 6 dicembre 2011;
- ✓ lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave e che maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo (40 anni) per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica.

Sistema di calcolo della pensione

Il sistema di calcolo ed i requisiti di accesso alla pensione variano a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Viene infatti adottato:

Fino al 31.12.2011

- ✓ il sistema contributivo, per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995;
- ✓ il sistema retributivo, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore a 18 anni;
- ✓ il sistema misto (retributivo e contributivo), per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni.

Dal 01.01.2012

- ✓ Il sistema contributivo, per tutti, per le quote di pensione riferite alle sole anzianità contributive maturate dalla stessa data.

I lavoratori dipendenti che alla data del 31.12.1995 possono far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che al momento dell'opzione abbiano anche maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo